


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH XI
IV - APB
il 27 OTT 2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Ingrid Minelli)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

in data: 26 OTT. 2016

N. 1880

N. 17 Settore XI

DATA: 21/10/2016

OGGETTO: Abusivismo Edilizio. Disposizione per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art.31 comma 4 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di ottobre nell'ufficio del Settore XI, il Dirigente Arch. Antonio Virginia, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il D.L. 12/11/2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."

- che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 euro a euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

- che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

- che la Regione in proposito ha emanato la circolare ARTA n. 3 del 28.05.2015 e che ad oggi non ha assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell'art. 31 in merito all'applicazione delle sanzioni;

- che la Regione con la recente legge n.16 del 10.08.2016 ha recepito dinamicamente il richiamato art. 31 del TUE;

Atteso:

- che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R.380/2001 e succ. mod., dal minimo di €. 2.000 al massimo di €. 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;

- che al fine della quantificazione della sanzione, questa trova una compiuta disciplina generale nell'art.11 della legge n.689/1981, rubricato "*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*", secondo cui: "*Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata per legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*";

- che si ritiene pertanto di dover fissare i parametri sulla base dei quali saranno graduate le sanzioni, tali da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

- che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

- Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

- Visto l'art. 1 della L.R. 16/2016;

DISPONE

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 saranno determinate con i seguenti parametri.

1. Interventi realizzati in assenza del permesso di costruire

- 1.1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: **2.000 euro**.
- 1.2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: **150 euro/mq** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 1.3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: **100 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 1.4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: **il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

2. Interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire

- 2.1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: **2.000 euro**.
- 2.2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: **150 euro/mq** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 2.3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: **100 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 2.4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: **il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

3. Interventi realizzati con variazioni essenziali dal permesso di costruire

- 3.1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: **2.000 euro**
- 3.2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: **150 euro/mq** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 3.3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: **100 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 3.4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: **il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

4. Interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art.27 comma 2 del DPR 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato: si applica la sanzione massima di euro 20.000

2) di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse in data successiva alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze emesse tra il 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia") e la data di adozione del presente provvedimento per gli interventi non ricadenti nei casi di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001 verrà applicata la sanzione minima pari a 2.000 euro;


3) di dare atto altresì che, a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come modificato, i proventi delle sanzioni saranno incamerati nel bilancio dell'Ente e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Arch. Antonio Virginia



Da trasmettersi d'ufficio, al Sindaco, alla Segreteria Generale, al Settore Finanziario ed al Settore IV

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Arch. Antonio Virginia



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 25/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa ~~28 011.2016~~

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Gaietta Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 28 011.2016
al 04 NOV. 2016

Ragusa 07 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE
